

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 7505/2026,

RESA DAL TAR LAZIO-ROMA-SEZ. III BIS, NEL GIUDIZIO N.R.G. 3962/2026

La sottoscritta Avv. Maria Cristina Di Pofi (████████████████████), in qualità di difensore di Richard Stirpe (████████████████████), in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 7505/2026 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3962/2026, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione con i termini e le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio

AVVISA CHE

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. III Bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 3962/2026;

2. Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione resistente:

il ricorso è stato presentato da **RICHARD STIRPE** (████████████████████) contro: a) il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)**, in persona del Ministro *p.t.*; b) l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *p.t.*; c) l'**UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE (AT) DI FROSINONE**, in persona del Direttore *p.t.*, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

nei confronti di **LARENZA IVAN GIUSEPPE** () e, a seguito di quanto disposto dall'ordinanza n. 7505/2026, anche nei confronti del **MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR** e della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio p.t., entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12.

3. A. Estremi dei provvedimenti impugnati:

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere *l'annullamento*:

- della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone prot. U.0003048.10.02.2026 del 10.02.2026, notificata in pari data, con cui l'Amministrazione ha palesato le ragioni della riduzione dei posti disponibili per la classe di concorso A041 presso l'I.I.S. “S. Pertini” di Alatri, individuandole nel Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025 di “commutazione del posto”;
- del Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025, con cui è stato disposto di assegnare uno dei posti disponibili per la c.d.c. A041 presso l'I.I.S. “S. Pertini” di Alatri a favore dell'I.I.S. di Ceccano per la stabilizzazione del docente Larenza Ivan Giuseppe, vincitore della precedente procedura concorsuale D.D.G. 2575/2023, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;
- dell'Avviso dell'USR Lazio prot. n. 58852 dell'11.07.2025 e relativi allegati, nella parte in cui, per la provincia di Frosinone, c.d.c. A041, indica n. 2 posti disponibili presso l'I.I.S. “S. Pertini” di Alatri, anziché n. 3;
- del provvedimento dell'USR Lazio del 16.07.2025, con cui al ricorrente è stata assegnata la provincia di Roma anziché quella di Frosinone, indicata come prima

preferenza, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;

- del provvedimento dell'USR Lazio del 18.07.2025, con cui al ricorrente è stata assegnata la sede di servizio RMIS051001 – BRASCHI-QUARENGHI del comune di Subiaco (RM), nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;
- del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente presso la sede di Subiaco, in quanto atto consequenziale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la graduatoria finale del concorso D.D.G. n. 3059/2024 per la c.d.c. A041, nella parte in cui non ha consentito l'assegnazione del ricorrente alla sede di Alatri, e tutti gli atti relativi alla gestione delle procedure di mobilità e immissione in ruolo per l'a.s. 2025/2026 che hanno condotto alla illegittima contrazione dei posti disponibili.

B. Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso si articola su due motivi principali, preceduti da una difesa sulla tempestività dell'azione legale, volti a contestare l'illegittima riduzione di un posto disponibile per la classe di concorso A041 presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri, che ha pregiudicato l'assegnazione della sede al ricorrente, argomentando che il termine per l'impugnazione non poteva decorrere dalla pubblicazione del primo atto (Decreto n. 438 del 23.06.2025), il cui contenuto era oscuro e non immediatamente lesivo, ma solo dalla data (10.02.2026) in cui l'Amministrazione ha finalmente svelato la reale e illegittima motivazione della riduzione dei posti, consentendo così al ricorrente di avere piena conoscenza della lesione e di dispiegare compiutamente le proprie difese.

1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di concorso (d.d.g. n. 3059/2024). Violazione dei principi di par condicio competitorum, trasparenza, affidamento e certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, illogicità

manifesta e difetto di motivazione.

Il motivo centrale del ricorso contesta la decisione dell'Amministrazione di sottrarre un posto dal contingente previsto per il concorso D.D.G. n. 3059/2024, cui ha partecipato il ricorrente, per destinarlo alla "stabilizzazione" di un docente vincitore di una precedente e distinta procedura concorsuale (D.D.G. 2575/2023). Tale operazione è illegittima sotto diversi profili:

Violazione della separazione tra procedure concorsuali: Si sostiene che ogni concorso genera una graduatoria destinata a coprire esclusivamente i posti messi a bando per quella specifica procedura. L'Amministrazione ha invece creato un'inammissibile commistione tra contingenti di concorsi diversi, che devono rimanere separati e non fungibili, violando la par condicio competitorum e la certezza delle regole.

Violazione del legittimo affidamento e della trasparenza: L'Amministrazione aveva inizialmente comunicato la disponibilità di tre cattedre, generando un legittimo affidamento nei candidati. La successiva riduzione, avvenuta in modo occulto e con motivazioni svelate solo dopo mesi di richieste, viola i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta: La scelta di risolvere una criticità gestionale relativa a un docente di un concorso precedente, intaccando i diritti dei vincitori di un concorso successivo, è illogica e irragionevole. L'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti per gestire eventuali contrazioni di organico, senza pregiudicare una procedura concorsuale distinta.

2. Violazione delle norme sul reclutamento e sul corretto scorrimento delle graduatorie.

Il secondo motivo di ricorso si concentra sulla violazione delle norme che disciplinano il reclutamento e l'ordine di scorrimento delle graduatorie. Si contesta l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il docente del concorso precedente avesse una

"priorità" rispetto ai candidati della procedura successiva.

Errata applicazione del principio di priorità: Si argomenta che la priorità nella scelta della sede vale all'interno della medesima graduatoria di merito e per i posti di quel contingente. Non esiste alcuna norma che consenta a un vincitore di un concorso di "scavalcare" i vincitori di un concorso successivo per un posto non appartenente alla sua procedura.

L'Amministrazione ha erroneamente trattato i posti messi a concorso come una massa indistinta e liberamente disponibile, mentre essi sono giuridicamente vincolati alla procedura per cui sono stati autorizzati. La decisione di sottrarre il posto ha quindi violato le regole che imponevano di assegnarlo al primo candidato utilmente collocato nella graduatoria del concorso del ricorrente che lo avesse scelto.

4. Indicazione dei controinteressati:

i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria di merito regionale Lazio del concorso D.D.G. n. 3059/2024 per la classe di concorso A041 (all. 1), risultati idonei all'esito delle prove scritte e delle successive prove, nonché i soggetti destinatari di nomine e assegnazioni di sede o provincia in virtù dei provvedimenti dell'USR Lazio di cui agli allegati nn. 2 (Decreto dell'USR Lazio prot. n. 438 del 23.6.2025 di assegnazione delle sedi), 3 (Avviso dell'USR Lazio prot. n. 60423 del 16.07.2025 di assegnazione della Provincia) e 4 (Avviso dell'USR Lazio prot. n. 0061305 del 18.07.2025 di assegnazione delle sedi) - i cui nominativi sono indicati negli elenchi contenuti in tali atti allegati al presente avviso - o comunque, più genericamente, come indicato nell'ordinanza n. 836/2019, "*i soggetti ricoprenti le posizioni utili*" nella suddetta graduatoria e nei suddetti atti impugnati, come da elenchi allegati al presente avviso (cfr. all. 1-4), nonchè il sig. Larenza Ivan Giuseppe ([REDACTED]) quale beneficiario della

commutazione del posto e dell'assegnazione della sede presso l'I.I.S. di Ceccano.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza n. 7505/2026;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato:

- il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N.R.G. 3962/2026 del TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis (All. 5);
- l'Ordinanza n. 7505/2026 resa dal TAR Lazio - Roma, Sez. III Bis, pubblicata il 22.04.2026, nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 3962/2026 (All. 6);
- la graduatoria di merito regionale Lazio del concorso D.D.G. n. 3059/2024 per la classe di concorso A041 (All. 1);
- il Decreto dell'USR Lazio prot. n. 438 del 23.6.2025 di assegnazione delle sedi (all. 2);
- l'Avviso dell'USR Lazio prot. n. 60423 del 16.07.2025 di assegnazione della Provincia (all.3);
- l'Avviso dell'USR Lazio prot. n. 0061305 del 18.07.2025 di assegnazione delle sedi (all. 4)

**** *** ****

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio, e l'Ufficio VII-Ambito Territoriale (AT) di Frosinone, dovranno - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 7505/2026

che, con riferimento ai termini e alle modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, rimanda a quanto indicato nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio - :

“pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e [...] della [suddetta] ordinanza - il testo integrale del ricorso [...] e della [suddetta] ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della [suddetta] ordinanza [(n. 7505/2026 del TAR Lazio di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami)] (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio e l’Ufficio VII-Ambito Territoriale (AT) di Frosinone

"c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, [...], la [suddetta] ordinanza ([di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami]), l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi";

"d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, [...] della [suddetta] ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la [suddetta] ordinanza ".

Frosinone-Roma, 7 maggio 2026

Avv. Maria Cristina Di Pofi